

30 MAG. 2022

R.N.G. 3225/2016

AULA 'B'



17435/22

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

Oggetto

| |
|---------------|
| Vittime |
| Dovere. |
| Soggetti |
| Equiparati. |
| Atleta Fiamme |
| Gialle |

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - R.G.N. 3225/2017
 Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere - Cron. 17435
 Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - Rep.
 Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Ud. 02/02/2022
 Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3225-2017 proposto da:

LF , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
 ANDREA BAVA;

- ricorrente -

2022

contro

407

R.N.G. 3225/2016

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1380/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2016 R.G.N. 216/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ANDREA BAVA;

udito l'Avvocato MASSIMO GIANNUZZI.

FATTI DI CAUSA

1. FL agiva per essere riconosciuto vittima del dovere con conseguente inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, DPR nr.243 del 1996.

2. Il ricorrente, arruolato nella Guardia di finanza nel X e atleta nella disciplina del judo, veniva avviato al 2° nucleo Atleti X , partecipando alle competizioni sportive. In data

R.N.G. 3225/2016

X nel 2004, nel corso delle Olimpiadi di X, durante un combattimento, restato ferito al ginocchio a causa di una violenta leva dell'arto, con infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta, dapprima, all'ottava categoria, poi, alla settima, quindi, alla sesta vitalizia.

3. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda. Escludeva che la fattispecie concreta fosse riconducibile alla lett. f) del comma 563 dell'art. 1 della legge nr 266 del 2005. La previsione, infatti, andava letta in correlazione con le altre ipotesi che la precedevano nell'elencazione, caratterizzate da un comune denominatore: lo svolgimento dell'attività in contesti inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, alla difesa del territorio e, più in generale, all'intervento in situazioni di calamità e pericolo per la collettività. Il Tribunale escludeva anche che l'evento fosse sussumibile nell'ambito della fattispecie di cui al successivo comma 564 che, sempre, richiedeva l'impiego in operazioni di sicurezza latamente intese.

4. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame sia pure sulla base di una motivazione diversa. Ha ritenuto come l'infortunio durante una competizione sportiva non fosse riconducibile alla previsione astratta, in difetto di una «azione recata nei confronti (della vittima) da parte dell'avversario». Nello svolgimento di una gara sportiva opera, infatti, la scriminante atipica del cd. «rischio consentito» da parte di entrambi i partecipanti, tanto più in presenza di una gara nell'ambito di uno sport caratterizzato da necessaria violenza e contatto fisico. Nello specifico, l'appellante non aveva dedotto circostanze che, in concreto, nella gara di X, consentissero di escludere l'operatività della causa di giustificazione. Conseguentemente, neppure erano ravvisabili i presupposti normativi del successivo comma 564, in difetto di fatti

R.N.G. 3225/2016

straordinari che avessero esposto l'atleta Lepre a rischi maggiori di quelli ordinari e consentiti.

5. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione FL _____, con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero dell'Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, lett. f) della legge nr. 266 del 2005. E' censurata l'interpretazione della disposizione resa dalla Corte di merito, per avere la decisione individuato un presupposto, quello della concreta punibilità del responsabile, estraneo alla fattispecie tipica.

7. In tal modo, però, la sentenza impugnata non avrebbe applicato i principi della Corte secondo cui le ipotesi di cui al comma 563, a differenza di quelle disciplinate dal successivo comma 564, non prevedono la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.

8. Con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

9. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che la lesione riportata dall'atleta sia frutto dell'azione dell'altro contendente ma l'esito di una gara in cui le azioni sarebbero state reciproche.

10. Le censure possono congiuntamente esaminarsi, presentando profili di stretta connessione, e sono complessivamente infondate.

11. Questa Corte di legittimità (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca



R.N.G. 3225/2016

la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.

12. La legge 23 dicembre 2005, nr. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

13. All'art. 1, successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

14. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre

R.N.G. 3225/2016

1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

15. Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa Corte (in ultimo, nelle more della presente decisione, Cass., sez.un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi -non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez.un., nr. 10791 del 2017)- l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» (in motiv., *ex plurimis*, Cass., sez.un. nr. 12862 del 2020).

16. Quanto, in particolare, alla previsione del comma 564, ad effettuarne una puntuale esegesi è stata la sentenza delle sezioni unite nr. 759 del 2017, affermando, per quanto qui maggiormente rileva, con riferimento al concetto di condizioni ambientali ed operative «particolari» che queste ultime sono quelle che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale», *id est* «normale», in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. Si

R.N.G. 3225/2016

tratta cioè di una connotazione aggiuntiva e specifica, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio (tra le tante, Cass., sez.un., nr. 8004 del 2021; nei termini anche Cass., sez.un., nr. 6214 del 2022 cit., in motiv., § 4.3.).

17. Così sinteticamente ricostruita la cornice normativa, deve escludersi che, sulla base dell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, si versi nell'ipotesi di cui alla previsione aperta dettata dal comma 564. La Corte di appello ha, infatti, escluso «particolari fatti straordinari che hanno esposto l'atleta L , nella gara di X , a maggiori rischi di quelli ordinari [...] consentiti» (v. pag. 6, primo cpv. sentenza impugnata).

18. La statuizione resa configura un tipico giudizio di merito, in questa sede non ritualmente censurato.

19. A tale riguardo, deve, infatti, osservarsi che la denuncia di omesso esame di fatto decisivo non rispetta il paradigma normativo di cui all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., come costantemente interpretato da questa Corte a far tempo dalle pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorso non illustra alcun «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, nel senso dell'idoneità, in termini di certezza o di alto grado di probabilità, a determinare un esito diverso della lite.

20. E', dunque, necessario procedere alla verifica di riconducibilità del caso di specie all'ipotesi contraddistinta dal comma 563, lett. f) (*id est*: «azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità»), del pari esclusa dai Giudici del merito.

21. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che nella condotta dell'atleta che rispetti le regole del gioco, nell'ambito di una disciplina a violenza necessaria o indispensabile, e in tale contesto leda l'incolumità del

R.N.G. 3225/2016

competitore, difetti «un'azione recata» e dunque la fattispecie tipica.

22. Invero, lo svolgimento «corretto» di una pratica sportiva, come vale ad escludere rilevanza, in ambito penale, alla lesione personale cagionata, per la presenza di una causa di giustificazione non codificata (che è quella del cd. rischio consentito), idonea ad eliderne l'antigiuridicità (tra le tante, v. Cass. pen. nr. 8910 del 2020), così, ai fini che qui rilevano, vale ad escludere che possa configurarsi una lesione provocata (*id est*: «recata») nei confronti della vittima, ai sensi e per gli effetti di cui alla lett. f) dell'art. 1 comma 563.

23. L'odierno collegio ritiene di confermare la soluzione adottata in relazione alla fattispecie in concreto esaminata.

24. Ferme le considerazioni espresse in ordine all'interpretazione dell'art. 1, commi 563 e 564, cit., questa Corte, a chiarimento degli esposti principi, ha, con riferimento a peculiari situazioni, evidenziato (v. Cass. nr. 29204 del 2021) anche come la norma di legge (art. 1 comma 563) intenda, comunque, delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati «rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti», equiparando ad essi, come già detto, altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto acquisirla in ragione di «particolari condizioni ambientali od operative» (art. 1 comma 564).

25. In coerenza con le considerazioni che precedono deve, dunque, affermarsi, in relazione al caso di specie, che quando, nell'ambito di competizioni internazionali, il rischio cui è esposto l'atleta militare è quello tipico (comune cioè) ad ogni sportivo della disciplina praticata, l'eventuale infermità, se riportata quale conseguenza di un contatto fisico tra i giocatori, correlato esclusivamente all'attività sportiva, non vale

R.N.G. 3225/2016

a far guadagnare, a chi ne è colpito, la condizione di vittima del dovere, con la relativa tutela ex art. 1 della legge nr. 266 del 2005, e il comportamento del competitore non è riconducibile alla nozione di «azione recata».

26. Il ricorso va, dunque, respinto, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente, secondo soccombenza.

27. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Gabriella Marchese

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Berrino



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 MAG 2022
Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO